Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Wednesday, 11 November 2026 17:56:37
Motivazione:
m_inf.A22E495.REGISTRO_DECRETI.R.0000577.11-11-2026

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*» e, segnatamente, l'articolo 19 in materia di determinazione degli importi dovuti al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

VISTA la Tabella 3 della legge citata, denominata «*Tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione*» e, nello specifico, la voce 1, avente ad oggetto «*Esami per conducenti di veicoli a motore*»;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina «*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*»;

VISTO l'articolo 13 della legge predetta che, modificando l'articolo 19 della legge n. 870/1986, adotta «*Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore*» e che, al comma 2, prevede che «*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana*»;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che modifica l'articolo 19 della legge n. 870/1986;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il «*Nuovo Codice della strada*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 80, comma 10, in forza del quale «*Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze*»;

VISTO il successivo articolo 121, comma 2, il quale disciplina gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida e demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle relative direttive, modalità e programmi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*»;

VISTO, nello specifico, l'articolo 239, comma 6, ai sensi del quale «*Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della*

Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007, n. 161, recante «*Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli*», il cui articolo 3, comma 2, prevede che «*Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, recante «*Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2018, recante «*Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A*» che modifica il predetto decreto 8 gennaio 2013, introducendo l'articolo 2-*bis*;

VISTO il citato articolo 2-*bis*, ai sensi del quale «*Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti. 2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni*»;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446, avente ad oggetto «*Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191, avente ad oggetto le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, comma 3, lettera b), del citato decreto che associa alle ispezioni svolte presso una stazione di prova ATP, un laboratorio di prova esperto ATP e un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, un coefficiente di ponderazione pari a 1,5;

VISTO altresì l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, che attribuisce alla Direzione generale per la motorizzazione il potere di ridefinire, con proprio decreto, i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, nonché di disciplinare ulteriori operazioni nel caso di nuove attività operative, ispettive e di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, che prevede «*Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il «*Codice di comportamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*», ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che adotta il «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 43 dell'11 marzo 2026;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2026, n. 178, che stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al Regolamento emanato con citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, che conferisce al Dott. Gaetano Servedio l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025 – 2027;

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti 22 giugno 2007, prot. n. 2189, recante «*Linee guida sui criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1037, legge n. 296/2006*», che disciplina l'impiego delle predette risorse per l'incremento delle attività ispettive, anche presso le officine autorizzate alle operazioni di revisione;

RICHIAMATA la circolare della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 maggio 2008, prot. n. 0045452, avente ad oggetto «*Tariffe applicabili per le attività ispettive sulle officine autorizzate alle operazioni di revisione*», che distingue i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992 dalle attività ispettive di cui alla

direttiva 22 giugno 2007, prot. n. 2189, precisando che la tariffa prevista dal decreto 2 agosto 2007, n. 161, «*Si applica esclusivamente ai controlli effettuati ai sensi dell'art. 80, comma 10, c.d.s., e non anche alle attività ispettive di cui alla citata direttiva n. 2189 del 2007*»;

RICHIAMATA la circolare della Direzione generale per la motorizzazione 28 gennaio 2019, prot. n. 2640, recante chiarimenti e disposizioni operative sul decreto 26 settembre 2018, nella parte in cui prevede che «*I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase 2 della prova pratica per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere previamente verificati dagli Uffici Motorizzazione civile, per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M. 26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti*»;

CONSIDERATO che le attività di cui all'articolo 239, comma 6, D.P.R. n. 495/1992 sono strumentali alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 285/1992;

CONSIDERATO che l'attività di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 è pertinente e accessoria alle operazioni di cui alla voce 1 della Tabella 3, della legge n. 870/1986;

RITENUTO opportuno chiarire la disciplina degli oneri connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 239, comma 6, D.P.R. n. 495/1992, nonché dell'attività di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013;

CONSIDERATA altresì la necessità di disciplinare le operazioni eseguite nell'ambito delle attività di sopralluogo e di verifica dei percorsi di prova per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, ad integrazione di quanto definito nel D.M. n. 191/2025;

CONSIDERATO che, ai fini dell'organizzazione delle sedute di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191, si rende necessario rideterminare il coefficiente di ponderazione applicabile a tali operazioni;

DECRETA:

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 239, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le disposizioni del presente decreto regolano altresì lo svolgimento delle verifiche dei percorsi di prova di cui all'articolo 2-*bis* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, nonché i relativi oneri.
3. Il decreto dispone, inoltre, la rideterminazione del coefficiente di ponderazione previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191.

Articolo 2

(*Oneri connessi allo svolgimento dei sopralluoghi*)

1. Agli oneri connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede tramite la corresponsione, da parte del soggetto privato richiedente, della tariffa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007, n. 161, nonché degli importi e delle spese dovuti per le operazioni di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986 corrisposti ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le attività di cui al presente articolo non rientrano tra le attività ispettive e di vigilanza finanziate ai sensi del decreto interministeriale da adottare in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Articolo 3

(*Oneri connessi allo svolgimento delle attività di verifica dei percorsi di prova per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A)*

1. Agli oneri connessi allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986.
2. Le attività di cui al presente articolo non rientrano tra le attività ispettive e di vigilanza finanziate ai sensi del decreto interministeriale da adottare in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Articolo 4

(*Organizzazione delle operazioni e coefficiente di ponderazione*)

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 1.
2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191, le parole «pari a 1,5» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3».

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gaetano Servedio
Firmato digitalmente da
Gaetano Servedio
Data e ora della firma: 11/11/2026 17:54:37